

PROFETTURA DI ALESSANDRIA
22 GEN. 2018
UFFICIO TELEGRAFICO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di
Stato
(dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it)
SEDE

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali
(risorsefinanziarie.prot@pec.interno.it)
SEDE

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
- Direzione Governo del
Patrimonio
(benimmobili@pce.agenziademanio.it)
- Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti
(servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it)
ROMA

OGGETTO: Modalità di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo
e confisca amministrativa per violazioni al codice della strada, affidati al

Uscita N 0001108 del 22/01/2018

vo

Uff III - Politiche per l'attuaz del sistema sanz

Loc

UTG e Aut

Direz.ne Centr



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

proprietario alla scadenza del contratto con il custode-acquirente di cui all'articolo 214-*bis* del codice della strada.

Com'è noto, in riferimento al servizio indicato in oggetto, con circolare n. 17619 del 27 ottobre 2015 si è provveduto, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, a fornire alcune direttive in ordine alle modalità di gestione dei veicoli giacenti presso le depositerie alla data di scadenza dei contratti relativi al servizio di custode-acquirente in ragione della mancata, tempestiva definizione del relativo procedimento amministrativo sanzionatorio.

Recentemente alcune Sedi, alla luce dell'intervenuta scadenza dei contratti stipulati all'esito delle gare nazionali C.A.1 e C.A. 2, hanno rappresentato l'esigenza di chiarimenti in ordine al regime da riservare ai veicoli attualmente custoditi dai proprietari-trasgressori a seguito di sequestri operati durante la vigenza del contratto con il precedente custode-acquirente per i quali, tuttavia, il provvedimento di confisca risulta emesso sotto la vigenza del contratto con il nuovo custode-acquirente (ad esempio, sequestri operati ai sensi dell'articolo 224-*ter* del codice della strada che si protraggano nel tempo in attesa dell'esito del relativo procedimento penale).

Al riguardo, sempre d'intesa con la predetta Agenzia, si rappresenta quanto segue, anche alla luce dei principi di diritto recentemente enunciati dal T.A.R. Lazio-Roma con la sentenza 5 dicembre 2017, n. 12436 (pubblicata il 16 dicembre 2017).

In linea con quanto già osservato con la direttiva del 27 ottobre 2015, il diritto all'acquisto dei predetti veicoli non può che essere riconosciuto al custode-acquirente uscente in quanto legittimato *ratione temporis*.

Come a suo tempo osservato, il contratto avente a oggetto il servizio di custode-acquirente presenta natura di negozio giuridico con prestazioni a esecuzione continuata o differita nel tempo e va inquadrato all'interno di un procedimento amministrativo a carattere sanzionatorio.

L'obbligazione "complessa" assunta dal custode-acquirente con la stipula del contratto comporta l'impegno ad eseguire le prestazioni di custodia e acquisto dei veicoli descritte dall'articolo 214-*bis*, comma 1, secondo periodo, del codice, secondo cui "la convenzione ha ad oggetto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli.....e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca".

La mancata definizione del procedimento amministrativo con la confisca dei veicoli assunti in custodia dal privato-trasgressore durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale in questione non può far venire meno, anche alla luce del principio del legittimo affidamento più volte affermato dalla giurisprudenza europea e nazionale, il diritto (e il correlato obbligo) della depositaria all'acquisto anche dei veicoli in questione per effetto della stipula del contratto.

Si consideri, inoltre, il riferimento (contenuto nel citato articolo 214-bis) al luogo e alla data di esecuzione del sequestro o del fermo ai fini dell'individuazione del custode-acquirente in relazione all'alienazione dei veicoli confiscati.

Inoltre, rispetto ai veicoli in questione non appare configurabile alcuna pretesa del nuovo custode-acquirente, la quale andrebbe, anzi, a realizzare, a favore di tale contraente, un'indebita posizione di vantaggio non preventivabile al momento della partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, in chiara violazione della regola della *par condicio* tra i concorrenti; la cessione dei mezzi al nuovo custode-acquirente darebbe sostanzialmente luogo a un "affidamento" diretto del servizio *de quo* per veicoli diversi rispetto a quelli relativi alla gara per la quale l'operatore economico ha partecipato, in quanto sanzionati prima dell'avvio del regime contrattuale ad essa corrispondente.

In ordine alle modalità di recupero del veicolo una volta divenuto definitivo il provvedimento di confisca si richiamano le previsioni contenute all'articolo 213, comma 2-bis del codice della strada, secondo cui, entro i trenta giorni successivi alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo (nel caso in esame, il privato-trasgressore) trasferisce il mezzo, a sue spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto con la procedura delineata dall'articolo 214-bis, cioè presso il custode-acquirente. Decorso inutilmente il previsto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese dello stesso privato-trasgressore, fatta salva l'eventuale denuncia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

di quest'ultimo all'Autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato.

Nel caso in cui si renda necessario il recupero coattivo dei veicoli in argomento il custode-acquirente può essere chiamato a intervenire per mettere a disposizione i mezzi all'uopo necessari; l'intervento del custode-acquirente potrà essere preteso su tutto il territorio nazionale alla luce del disposto del più volte richiamato articolo 214-bis del codice della strada, giusta il quale, ai fini dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene secondo criteri oggettivi "riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo".

Strettamente correlata alla problematica sopra esposta è quella relativa alla necessità o meno di anticipare al custode-acquirente le spese del predetto recupero coattivo.

Come rilevato in sede di riscontro a specifici quesiti posti da alcune Sedi, nell'attuale quadro normativo in materia, in caso di affidamento del veicolo in custodia al trasgressore, l'obbligo di corrispondere le spese per il recupero e per il trasporto presso la depositaria del custode-acquirente compete in via esclusiva allo stesso trasgressore una volta ricevuto il provvedimento di confisca: in questo senso si richiama, ancora una volta, il precitato articolo 213, comma 2-bis, del codice della strada ove dispone che "il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode", da intendersi, quest'ultimo, come già osservato, quale privato-trasgressore.

In relazione alla problematica del rifiuto di corrispondere le succitate spese di recupero da parte dello stesso trasgressore - peraltro soggetto, in tale ipotesi, a ulteriore sanzione amministrativa e alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi - non può che ribadirsi quanto già osservato con ministeriale del 27 aprile 2010 indirizzata alla Prefettura di Parma, ove si rilevava "l'opportunità, secondo quanto prospettato dall'Agenzia del demanio con nota del 12 marzo 2010 e già praticato da alcune Prefetture, di anticipare le somme previste in attesa di recuperarle dal trasgressore con l'iscrizione a ruolo, anche in considerazione che il mancato pagamento disattende l'ordinanza di confisca disposta dal Prefetto".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

La soluzione risulta, altresì, coerente con la competenza prefettizia all'emanazione del provvedimento di confisca e con la conseguente legittimazione all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del trasgressore.

Si rileva, inoltre, che l'Agenzia del Demanio, con nota del 4 settembre 2014, resa in relazione ad analoga problematica sollevata da altre Prefetture, ha sottolineato i riferimenti normativi e le argomentazioni tecnico-giuridiche che giustificano, nell'attuale sistema S.I.Ve.S., il suo obbligo ad anticipare le sole spese di custodia dei veicoli confiscati e non già quelle di recupero coattivo in caso di rifiuto del custode-proprietario a farsene carico.

In ogni caso, alla luce della generale necessità di contenimento e riduzione della spesa pubblica nel settore in questione, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine dell'effettivo recupero - nei confronti del trasgressore inadempiente - delle somme dovute per le spese in questione e anticipate dall'Amministrazione, facendo valere tempestivamente i relativi crediti erariali.

L'anticipazione delle spese in parola ad opera di codesti Uffici risulta praticabile, come già evidenziato, soltanto in relazione ai contratti stipulati a valle delle gare C.A. 1 e C.A. 2, dal momento che una specifica e diversa regolamentazione della problematica è contenuta nella documentazione di gara relativa all'ultima procedura competitiva indetta a livello nazionale nel 2012 (C.A. 3), all'articolo 13.4 dello schema di contratto, nonché all'articolo 11.4 dello schema di contratto incluso nella documentazione *standard* predisposta a livello centrale per le gare (C.A. 4) da espletarsi su base decentrata secondo le previsioni del Protocollo d'intesa sottoscritto da questo Ministero e dalla citata Agenzia il 6 ottobre 2014.

Difatti, alla luce della generale necessità di contenimento e riduzione della spesa pubblica nel settore e dell'incertezza su tempi e modalità del suddetto recupero, le clausole in parola prevedono che, nelle ipotesi in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato, il custode-acquirente sia obbligato al recupero e al trasferimento dello stesso presso la propria depositaria; in tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con esclusione di ogni forma di responsabilità o anticipazione delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Con la sottoscrizione del contratto - secondo lo schema noto all'operatore economico sin dal momento della partecipazione alla gara - il custode-acquirente dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e la clausola in argomento è, altresì, sottoposta a specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Ciò posto, il diritto-obbligo del custode-acquirente uscente a ottenere la cessione dei veicoli sequestrati e affidati al proprietario-trasgressore in costanza del proprio regime contrattuale, ma fatti oggetto di confisca successivamente alla scadenza di esso, presuppone il mantenimento, in capo all'operatore economico in parola, dei necessari requisiti di legge.

In particolare, si rappresenta l'esigenza che le SS.LL. segnalino ai custodi interessati la necessità di estendere le garanzie fideiussorie poste a tutela dell'Amministrazione per il periodo necessario alla definizione, da parte dello stesso, di tutte le procedure connesse all'acquisto dei veicoli custoditi presso i proprietari/trasgressori: detto periodo potrà essere determinato tenuto conto anche delle attuali giacenze degli stessi veicoli, stimati in base ai dati in possesso dei competenti Uffici dell'Agenzia del Demanio che potranno essere all'uopo interpellati.

Al fine di rendere l'ammontare della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, man mano che le suddette prestazioni andranno ad esaurirsi, si potrà motivatamente ridurre l'importo di detta garanzia nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Infine, laddove i custodi-acquirenti siano inadempienti in ordine alle obbligazioni contrattuali, le Amministrazioni interessate potranno avvalersi dei rimedi stabiliti nei relativi contratti ed applicare le penali secondo i termini e le modalità ivi previsti. In tali ipotesi, stante l'esigenza di definire l'iter amministrativo con riferimento ai veicoli in parola, contenendo al contempo le relative spese, l'Agenzia del demanio ha già rappresentato la propria disponibilità ad assumerne la gestione mediante il c.d. sistema ante-S.I.Ve.S., secondo le modalità indicate con la circolare del 18 maggio 2015, n. 9096.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Analoghe soluzioni organizzative, attesa l'identità di *ratio*, appaiono evidentemente praticabili anche in relazione ai veicoli confiscati in epoca di vigenza del contratto con il precedente custode-acquirente, ma ancora giacenti in custodia presso i privati-trasgressori nonostante la richiesta di recupero coattivo.

Tanto si rappresenta confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. in relazione a quanto sopra rilevato, di cui si raccomanda la massima diffusione presso gli organi accertatori interessati.

Il Vice Capo Dipartimento - Direttore Centrale
Carmen Perrotta

Carmen Perrotta